SCRITTURA

Per D. Giuſeppe, e Fratelli Toſcano

Diretta a dimoſtrare la genuinità, e validità del teſtamento del Duca D. Franceſco Mandatorizzo.



J. M. J.

PEr le pretensioni, che D.Giuseppe Toscano, ed i suoi fratelli hanno sulli beni ereditarj allodiali e feudali del fu Duca di Crosia D.Francesco Mandatorizzo, posseduti oggi giorno dall' Illustre Principe di Campana, si è data alle stampe una Scrittura, colla quale si è dimostrata ad evidenza la di loro ragione per la nullità manifesta della transazione fatta tral fu D. Mario Toscano avo paterno di detti fratelli, colla fu D.Vittoria Mandatorizzo sorella germana di detto fu Duca D. Francesco. Si è letta e riletta l'additata Scrittura, se n' è riconosciuto il suo peso, onde si è ricorso ad altro motivo, cioè a dire, che il testamento di detto fu Duca in beneficio del riferito D. Mario Toscano sia stato un testamento falso e *supposto* per la manovra della fu D.Catarina Rocco moglie di esso Duca. Un tal motivo si è riputato, e si reputa con costanza di spirito da' detti fratelli tanto insussistente e vano, che coll' additata scrittura si è omesso e tralasciato di esaminarsi. Adesso però, ch' è sorto, si è stimato opportuno di dimostrarsene la fievolezza in modo che non può rispondersi in contrario. Io a tal' oggetto esaminerò i fatti, cioè quelli che si rilevano dalle stesse scritture per parte di essa D. Vittoria presentate nel processo, il quale non ostante il lasso di moltissimi anni per divina Provvidenza si è conservato. Il metodo che io terrò all' oggetto suddetto è di rilevare il vero dalla condotta tenuta in detta causa da essa D.Vittoria nel principio, e progresso del giudizio; dagli articoli cioè dalla medesima presentati, dal testamento medesimo, il quale smentisce, e contradice qualunque falsità e suppposizione, giacchè manifesta la vera e genuina volontà del testatore.

NARRATIVA DE' FATTI.

NEl *1676.* a' *19.* Gennaro il fu D. Francesco Mandatorizzo Duca di Crosia ammalato gravemente chiuse il suo ultimo testamento *in scriptis*, col quale cassò tutti li suoi precedenti testamenti, e sopratutto quello fatto per mano di Notar Lombardo. Questo testamento ultimo chiuso e sigillato fu aperto e pubblicato seguita la sua morte a' 20. dello stesso mese di

Gennaro. L'apertura fu legittima, perchè li testimonj riconobbero li loro sugelli : Costoro furono Marcantonio Ruffo, Giuseppe Montalbano, Carlo di Aversa, D. Domenico Graziano; Gio: Lombardo, Vit'Antonio Criteni, Notaro, che stipulò detto testamento, il quale per maggior cautela anche lo sottoscrisse col sudetto Notar Lombardo.

Pubblicato detto testamento nel mentre, che il fu D. Giuseppe S. Biase marito di essa D. Vittoria, come costa dalle scritture, ritrovavasi in Calòpezzati, ove morì esso Duca, ed ove fu aperto e pubblicato detto testamento; il medesimo spedì corriere a posta per dar notizia alla sua consorte, che l'erede scritto in testamento era l'additato D. Mario Toscano. Avuta ella tal notizia comparve in Regia Udienza, e domandò la spedizione del preambolo di esso Duca suo germano fratello *ab intestato*, da che non avea fatto testamento nè avea lasciato figli, e che la medesima come dilui germana dovea succedergli tanto ne' beni feudali, che allodiali. La Regia Udienza fece la solita decretazione di accaparsi sommaria informazione circa l'esposto; quindi si esaminarono due testimonj *fol.* 28., l'uno ch' era della terra di Crosia, chiamato Marco Lorenzo Liotta, e l'altro Francesco Corrado abitante pure nella detta terra, perchè era Barricello. Amendue costoro depongono, che il riferito fu D. Francesco fosse morto *ab intestato*, senza che avesse lasciato figli, o altri parenti più prossimi in grado di essa D. Vittoria dilui germana sorella.

Qual credenza si possa prestare a queste due deposizioni, dalle stesse si può arguire per le manifeste contraddizioni, in cui incorrono li deponenti. Essi dicono di avere assistito al testatore per tutto il corso della sua ultima infermità, che fu di giorni tredici; soggiungono di avere assistito anche alli di lui funerali. E come potevano avere lo spirito a deporre di esser morto *ab intestato*, quando che era stato chiamato da Rossano Notar Vito Criteni per istipulare il testamento? Come costoro, replico io a dire, che assistevano secondocchè depongono nella stessa camera del testatore, poteano ignorare il testamento fatto dal suddetto? E come, il fu D. Giuseppe S. Biase, il quale, come rilevasi dagli atti, sapea, che esso D. Francesco avea fatto il testamento, e che ebbe tanta coscienza cauteriata nel far formare una deposizione falsa, non avesse potuto incontrar riparo a far lo stesso nel termine compilato circa la pretesa falsità di esso testamento? Essendosi intanto accapata tal informazione, l'Udienza Provinciale non incontrò riparo di dichiarare essa D. Vittoria erede *ab intestato* di esso D. Francesco *fol.* 27. *proc.* 1. *vol.*, e conseguentemente darle l'immessione

di

di tutti li beni ereditarj del medesimo; la quale già seguì per mezzo di un Subalterno, che fu dalla stessa Udienza spedito sulla faccia del luogo. Avuto tale preambolo, comparve essa D. Vittoria nel S. C. e domandò, che in forza del preambolo speditole dalla Udienza, tacendo, che le fosse stato spedito *ab intestato*, domandò, ripeto, essere mantenuta nel possesso, che in sequela di detto preambolo avea avuto dalla stessa Regia Udienza, non ostante, che il detto Mario Toscano pretendesse egli succedere in forza di un testamento nullo, che non potea meritare veruna esecuzione, fatto dal ridetto Duca D. Francesco *fol.* 7.

Si rifletta su tal domanda. Ella avea compilato il termine di esser morto l'anzidetto Duca *ab intestato nullo condito testamento*, e per l'opposto in questa supplica asserisce di esser morto con testamento, sebbene nullo, ed invalido.

Or siccome l'eredità di esso fu Duca ad istanza di Catarina Rocco combalia di esso erede Mario ritrovavasi dedotta nel S. C., Commessario Erasmo de Ponte, la decretazione, ch'ella ottenne dal Presidente d'allora Felice Ulloa, fu, che la causa si attitasse nella Ruota, ove risiedeva il Commessario; ma ella ebbe un altro Commessario in cambio del primo, che dovea attitare, che fu Antonio de Ponte *fol.* 11. *dict. proc.* Fra di tanto poi si legge un'istanza presso Erasmo di Ponte per parte di essa D. Vittoria, acciò le fosse confirmato il preambolo, ed il possesso de'beni suddetti. Egli fece varie monizioni per i fratelli interessati per intendere la provvidenza, che avesse data il S. C., dopo le quali dedusse la riferita D. Vittoria li patenti vizj visibili, e le viziature, che si leggevano in detto testamento, senza dire altro, soggiungendo, che si trasmettesse a sue spese l'originale del medesimo *fol.* 33. *dict. proc.* Dal S. C. fu spiegata la provvidenza, che si avea riserbata il Commessario, ordinando, che la causa fosse rimasta nel S. C. presso lo stesso Commessario Erasmo de Ponte, e che per lo rimanente si monissero le parti per intendere la provvidenza del S. C. *super hinc inde prætensis fol.* 34. fu replicato da Mario Toscano, ossia dal suo balio di non incontrare difficoltà circa la trasmissione dell'originale di detto testamento *fol.* 37., e ne fu ordinata la trasmissione dal Commessario. Furono date varie provvidenze su detta trasmissione, la quale seguì, nè occorre rammentare tutti li fatti circa tal vertenza, perchè non confacentino all'affare. E' però da notarsi, che dalla copia trasmessa si ravvisa, che Bernardino Cerella, e Notare Biase Lombardo come testimonj sottoscrissero detto testamento in cui

 si

si soggiungono le seguenti parole: *Siegue immediatamente la sottoscrizione del testatore di quattro versi, come disse Notar Vit'Antonio Criteni essere di propria mano di detto Sig. Duca testatore, e la sottoscrizione di Bernardino Cerella, e di Not. Biase Lombardo fol.72.*

Non debbo però omettere, che a' 21. Aprile 1677. fu il testamento suddetto *ad formam originalis* trasmesso, ed a' 29. Maggio dell' istesso anno fu riconosciuto *fol.* 270, ed i Notari di questa Città ne fecero le loro fedi *dict. fol.* 270. Sicchè dunque il S. C. era pienamente informato della pretesa nullità di detto testamento tanto per le contraddizioni delle parti, quanto ancora per l'ispezione oculare di detto testamento *ad formam originalis* quì trasmesso, e da più Regj Notaj riconosciuto, siccome dalla loro fede presentata negli atti; In detta fede l'anzidetti Notaj attestano essere il solito di legarsi e chiudersi il testamento nello stesso foglio con cui si è fatto, e non chiudersi in un'altro foglio separato, ove siavi vacuo, affinchè non si potesse praticare qualche frode scrivendosi altra cosa nel vacuo di detto foglio: attestarono altresì, che nel foglio ove fu chiuso il testamento non eravi scritta cosa veruna, siccome potea ravvisarsi ocularmente in detto testamento. Questo era il cardine della detta D. Vittoria, perchè ella asseverantemente credea di contenere questo testamento un vizio patente e visibile, per essere stato chiuso in un altro foglio. In questo stato di cose già il S. C. era pienamente informato dello stato della contesa, ed avea maturamente l'affare considerato; quindi dopo le cose anzidette incominciò a spiegare le provvidenze, le quali io le trascriverò, come cose necessarie all'assunto.

Die 4. Julii 1676. Neap. &c. Facto Verbo de praeced. in S.R.C. per Militem U. J. D. Erasmum de Ponte Regium Consiliar. & causae Commissarium: Visis comparitionibus fol. 38. & fol. 62. & decreto S. C. desuper interposito: Per S. C. provisum est quod M. C. Vicariae consignet copiam praeambuli, & illius fidem expediti in beneficium Marii Toscani Mandatoriccio; Verum non consignetur possessio bonorum hereditariorum nisi praevia obligatione facienda per viam expromissionis penes acta S.C. de non alienando bona hereditaria tam mobilia, quam se moventia, & stabilia, &c. de restituendo fructus ad omnem ordinem ejusdem S. C., sive &c. fol. 76. d. Proc.

Questo decreto fu fatto a' 4. Luglio 1676., e la ricognizione del testamento trasmesso qui in Napoli fu a' 27. Maggio, siccome

come

come dalla fede che fanno i Notaj; onde il S. C. come poc' anzi ho additato, era pienamente informato dell'asserto vizio visibile contro del medesimo opposto per parte di detta D. Vittoria.

Il decreto della Vicaria fu interposto in beneficio di D. Mario Toscano dichiarato erede dalla medesima di esso fu Duca colle condizioni però, e vincoli contenuti nel testamento ne' beni burgensatici, riservandosi essa Vicaria la provvidenza per li beni feudali *fol.* 530.

Notificato il riferito decreto del S. C. a D. Vittoria, ella ne portò le nullità in numero di sei. La prima, che non si potea dare esecuzione al suddetto testamento stipulato da detto Criteni; la seconda, che si dovea trasmettere l'originale del medesimo; giacchè così avea ordinato il S. C. riserbandosi di aggiungervi a queste, altre nullità; le quali poi furono aggiunte cioè: la quarta, che esso D. Mario non dovea riputarsi legittimo contradittore; la quinta, che in forza del fedecommesso di Gio. Michele Mandatoriccio dovea ella essere immessa nel *possesso de'* suddetti beni controvertiti; la sesta, che pendente il giudizio della falsità non potea darsi la via esecutiva a detto testamento; la settima, che ritrovandosi essa D. Vittoria in possesso di detti beni in forza dell'additato fedecommesso dovea essa esser mantenuta anche *jure retentionis*; l'undecima, che io trascrivo perchè molto necessaria al mio assunto, è la seguente; *Undecima nullitas est, quia decretum hoc est contra scripturas publicas in actis productas, ex quibus constat testatorem heredem instituisse Bartolum de Blasio filium Comparentis. Quod evidentissime probatur ex publicis testimoniis coram Notarum celebratis a testibus testamentariis fol.* 90. *dict. Proc.*

Furono monite le parti per intender la provvidenza che si dovea dare circa la discussione di dette nullità, la quale provvidenza fu la seguente: *Die* 19. *Decembris* 1676. *Neap. &c. Facto Verbo &c. Per S. R. C. declaratum est nullitates non obstare, & proinde depositum liberetur Regiæ Curiæ & pro ea mag. a Secretis, & visa supplicatione fol.* 241. *infra quatuor dies audiantur partes tam respectu fideicommissi relicti per qu. D. Michaelem Mandatoriccio, quam aliorum hinc inde prætensorum, non impedita interim executione decreti lati per S. C. sub die* 4. *Julii præsentis anni, ac alterius præsenti die ut supra prolati in beneficium Marii Toscano Mandatoriccio respecta bonorum burgensaticorum, respectu vero bonorum Feudalium* M.

M. C. Vicariæ procedat ad confectionem præambuli, verùm non consignet copiam, neque fidem inconsulto S. C. seu Domino Causæ Commissario fol. 248.

Notificato detto decreto ad essa D. Vittoria, ne fu portata dalla suddetta la restituzione *in integrum*, replicando il vizio visibile del medesimo testamento ed il fedecommesso additato *fol.* 277. A 25. Luglio 1677. la suddetta restituzione *in integrum* fu decisa con due aggiunti Stefano Padilla, e Fulvio Caracciolo nel modo che siegue: *Per S. C. declaratum est non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni, ac visis nullitatibus de novo propositis, illas non obstare, & depositum liberetur in beneficium Regiæ Curiæ, ac visa alia supplicatione fol* 257., *terminus alius datus vigore decreti S. C. sub die* 19. *Decembris* 1676. *currat, etiam respectu deductorum in dicta supplicatione, & proinde decreta S. C. interposita in beneficium Marii Toscano debitæ executioni demandentur fol.* 278. *at.*

In forza de' suddetti decreti fu immesso il suddetto Mario Toscano nel possesso di tutti li beni ereditarj allodiali di esso fu Duca D.Francesco testatore, e l'atto del possesso colla liquidazione di detti beni sta presso gli atti di detta eredità, giacchè non rimaneva ad essa D. Vittoria altro rimedio, per potere impedire l'esecuzione delli decreti predetti interposti a beneficio di esso Mario. Il valore di detti stabili allodiali fu valutato per la summa di ducati 100mila siccome rilevasi dal dritto del *jus sententiæ* che fu pagato da detto D. Mario, come da' documenti autentici sistentino nel processo *fol.* 244. *ad fol.* 245. nelli quali anche si addita, che dovea essere il detto *jus sententiæ* nella summa di ducati 1500. Quindi non avendo D.Vittoria altro dippiù da poter opporre avverso di detto testamento; pensò contraddirlo per altra via, cioè con un termine ordinario in cui provarsi la supposizione e falsità del medesimo, onde si provide di alcune fedi ultronee de' testimonj testamentarj, e di altri, che reputo necessario, esaminarle. Le fedi suddette furono fatte per atto pubblico, delle quali se n'è presentata copia presso gli atti *fol.* 82. I testimonj furono, Pietro Rapani della Città di Rossano, Antonio Teutonico della Città di Taverna, Reverendo D. Marcello di Stasio Arciprete di Calopezzati, Reverendo D. Marc' Antonio Russo Vicario Foraneo della medesima, Gaetano di Aversa di detta Terra; F. Michele Scaglione dell'Ordine de' Minimi, F. Antonio Calopezzati Riformato; Giuseppe Mont' albano della medesima. Li suddetti altro non depongono, se non che ritrovandosi

nella

nella Terra di Calopezzati D. Giuseppe Sambiase, e propriamente nel Castello di esso Duca, avesse domandato il medesimo, chi avea istituito erede nel suo testamento che già avea fatto: che egli rispose, di avere istituito erede col medesimo Bartolillo; che esso Sambiase avesse replicato dubitarne, e di aver detto testatore risposto, che poi l' avrebbe veduto, *d. fol.* 82. Le quali fedi furono presentate colle nullità portate da detta fu D. Vittoria. Le medesime essendo state discusse e decise in contrario della stessa, si pensò rintracciare altra via, per ismentire la verità patente del testamento suddetto. E' notabile, che detti testimonj con detta fede non deposero, che il suddetto testamento non fosse stato letto dal testatore, lo deposero poi, e l' aggiunsero ad altre fedi da loro fatte dopo il monitorio di scomunica. Il detto Sambiase proccurò detto monitorio a' 5. Luglio 1676., cioè a dire dopo che si decisero le prime nullità a' 19. Decembre 1676. ed avendo sperimentato, che con quelle prime fedi niente avea potuto profittare, pensò fare aggiungere da' suddetti testimonj, che il testatore non avesse letto detto testamento, siccome si ravvisa da queste fedi in seguito del predetto monitorio *fol.* 194. Ma dette fedi portate prima della decisione della restituzione *in integrum* nè tampoco li giovarono, perchè si decretò *non esse deferendum &c.* Quindi egli pensò avvalersi del termine ordinario impartito con due decreti, l' uno nella discussione delle prime nullità, e l' altro nella discussione delle seconde. Io richiamando ad esame detto termine compilato, stimo ciò fare con un capitolo separato e distinto, ch' è il seguente.

C A P. I.

Rifleſſioni ſull' invalidità del termine ordinario compilato dalla predetta D. Vittoria ſulla preteſa falſità e ſuppoſizione del teſtamento del fu D. Franceſco Mandatoriccio in beneficio del qu. D. Mario Toſcano.

LA ſa D. Vittoria Mandatoriccio avendo ſperimentato la coſtanza del S. C. per la validità dell' additato teſtamento a fronte della ricognizione che ſu fatta da otto Notari di queſta Fedeliſſima Città ſull' originale per lo preteſo vizio viſibile, e non oſtantino tutte le additate fedi, di cui il S. C. ſuddetto non tenne conto veruno, abbandonò totalmente la cauſa relativamente alla preteſa inſuſſiſtenza del teſtamento ſuddetto, e ſi appigliò agli antichi fedecommeſſi di ſua Caſa, e ſopratutto a quello del fu Gio: Michele Mandatoriccio nella ſomma di duc. 80. m. dicendo che dedotti tali fedecommeſſi, non reſtava roba libera ſu di cui ſi eſeguiſſe la ſuddetta teſtamentaria diſpoſizione di eſſo Duca. Queſto fu il nuovo giudizio, ſu cui cadde il termine impartito; ma il dilei marito D. Giuſeppe Sambiaſe ſi avvalſe di detto termine, il quale fu impartito replico a dire, circa detti fedecommeſſi, per articolare, e pruovare la ſuppoſizione del predetto teſtamento; Quindi non ſi può tenere conto veruno di tal termine, ſe non che come una pruova eſtragiudiziaria, e che ſia così, li fatti ſuſſeguenti chiari ed indubitati lo dimoſtrano.

Col primo decreto non fu impartito termine per la preteſa falſità di detto teſtamento, ma ſoltanto ordinoſſi alla G. C. di conſignare la copia e fede del preambolo ſpedito a pro di eſſo D. Mario. Il termine che fu dato, impartito nella diſcuſſione delle nullità, e replicato nella diſcuſſione delle ſeconde; ov' egli ſia caduto, dalle ſuppliche ed iſtanze di eſſa D. Vittoria ſi deſume, menzionate ne' decreti medeſimi.

La ſupplica di D. Vittoria menzionata nel ſuddetto decreto del S. C. *fol.* 248., ed eſiſtente nel proceſſo *fol.* 241. altro non contiene, ſe non che la deduzione del fedecommeſſo del fu Gio: Michele Mandatoriccio nella ſumma di duc. 80. m. Adunque il termine dato cadde ſopra l'anzidetto fedecommeſſo: E' vero, che nel ſuddetto decreto ſi ſoggiunſe, *hinc inde prætenſorum*, ma queſte non può eſſere operativo, giacchè ſi reputa formola generale; quandochè s' intende dato il termine a ciò

ciò che ſpecificamente ſi è domandato. E' vero altresì, ch' eraſi dedotta la falſità di detto teſtamento; ma ſi ravviſa, leggendoſi attentamente le carte, che l'additata D. Vittoria per falſità del teſtamento avea inteſo lo ſteſſo che il dilui vizio viſibile, ſopra cui il S. C. decretò con due decreti uniformi di non aver luogo.

Rimane l'eſame dell'altro termine impartito nella diſcuſſione delle ſeconde nullità. Nelle medeſime così ſi diſſe, *ac viſa ſupplicatione fol.* 257. *terminus alias datus vigore decreti S. C. ſub die* 19. *Decembris* 1676. *currat etiam reſpectu deductorum in dicta ſupplicatione*. Sicchè dunque per rilevarſi, ove ſia caduto detto termine, altro non rimane, ſe non che leggerſi quel tanto eraſi dedotto in detta ſupplica: E dalla medeſima altro non ſi deduce, ſe non che l'additato ſedecommeſſo di detto Gio: Michele nella riferita ſumma di duc. 80. m. *fol.*259. *dict. Proc.*: Nè abbiamo, che ſiaſi impartito altro termine circa la noſtra controverſia. Sicchè dunque ſi dovea ſu di ciò il termine compilare, ma il Sambiaſe ammettendo la compilazione del termine relativa a detti ſedecommeſſi per li quali ſi era impartito, ſtimò profittare dell'eſame teſtimoniale circa la falſità, e ſuppoſizione del predetto teſtamento.

E' vero replico a dire, ch'eraſi enuunciata la falſità dello ſteſſo, ma ognuno ſa, che l'attore nel ſuo libello per dar luogo alla difeſa del reo convenuto, deve chiaramente ſpiegare la ſua intenzione, ed il fatto per tutti li ſuoi eſtremi; onde non baſta il parlar generale, che induce oſcurità, eſſendo neceſſario, che lucidamente la ſua intenzione al giudice, ed al reo manifeſti. Ciò ſuppoſto ſiami lecito così argomentare. In qual luogo del proceſſo ha indicato la predetta D. Vittoria la ſuppoſizione del teſtamento praticata per manovra della fu D. Catarina Rocco, con foggiare un teſtamento per un altro, cioè di ſupprimere il vero teſtamento fatto dal Duca in beneficio di Bartolo Sambiaſe, e conſegnare quello, in cui fu ſcritto erede detto D. Mario? E qual' è l'iſtanza, che ne ha formato, ove foſſe ſtato impartito il termine? Io attentamente ben tre volte ho letto il proceſſo carta per carta minutamente e non ho potuto ritrovare ſu ciò iſtanza veruna.

Lo deduſſe ella negli articoli di detto eſame, lo che a nulla potrà giovare. Imperciocchè biſognava, che detti articoli foſſero ſtati notificati a detto D.Mario, o alla dilui legitima perſona, acciocchè aveſſe potuto aver luogo a difenderſi. Ma i medeſimi non eſſendo ſtati notificati, e con ciò non eſſendoſi data occaſiane al-

alcuna per poterſi il reo convenuto difendere, non poſſono a niente giovare. Se dopo letto l'eſame aveſſe potuto con un' altro eſame, il reo difenderſi ſarebbe ſtata un' altra iſpezione, ma quando egli aveſſe voluto fare altro eſame, letto l'eſame di detta D. Vittoria, da cui reſtava informato del tutto, non potea farlo, conſeguentemente non ſi potea con un altro eſame in contrario garantire. Che detti articoli non furono notificati, ſi può deſumere dall' oculare iſpezione del proceſſo. Adunque ſi deve riputare detto termine come una pruova eſtragiudiziale, di cui non ne può tener conto il Tribunale. Tanto maggiormente che compilato, e publicato detto termine per parte di eſſo D. Mario, ne fu portata contro de' teſtimonj eſaminati la repulſa; la quale li fu conceduta *fol.* 509. Il decreto fu notificato a detta D. Vittoria, ed il dilei Proceſſo replicò di rivocarſi *contrario imperio*: ma non ſi legge nel proceſſo ſua iſtanza per la rivoca del decreto ſuddetto. E dal 1678. ſino al 1681. tempo in cui fu fatta la controvertita tranſazione; nè per parte di eſſo ſu D. Mario, nè per eſſa D. Vittoria ſi tirò la compilazione del termine domandato ed ottenuto della ripulſa, coſa che intereſſava alla medeſima molto più di detto Mario; giacche egli ſtava nel pacifico e legitimo poſſeſſo di tutti li beni allodiali di eſſo teſtatore; Quindi qual conto ſi può tener di detto termine quando che è rimaſta pendente la ripulſa de' ſuddetti teſtimonj.

Ma ancorchè la compilazione di detto termine foſſe legittimamente ſeguita, pure a nulla le diſpoſizioni de' teſtimonj valerebbero, avendo la divina Provvidenza diſpoſto, che non oſtante l'avvedutezza di eſſo S. Biaſe, dal detto degli ſteſſi teſtimonj appariſſe la falſità di quel che hanno depoſto. Non può rintracciarſi argomento più ſicuro circa la dimoſtrazione del fatto, ſe non che quando li teſtimonj tra loro medeſimi ſi contraddicono, come ſono i teſtimonj che han depoſto ſugli articoli preſentati da eſſa D. Vittoria. Eglino prima ad iſtanza della medeſima fecero le fedi in eſecuzione del monitorio di ſcomunica preſentate in proceſſo per parte della medeſima. Poi depoſero ratificando dette fedi nel termine compilato. Ecco come incomincia il primo teſtamento Michele Scaglione, il dicui detto ſeguono tutti gli altri nelle fedi. *E dopo ſcritto ſenza eſſer quello letto nè dal Notaro, nè dal teſtatore, li fu dato dalla Signora D. Catarina Rocco moglie a firmare, con gran difficoltà potè quello ſottoſcrivere, nell' ultimo foglio entrò in detta Camera, il Signor D. Giuſeppe S. Biaſe, che ra-*

gio-

gionando con detto Signor Duca suo cognato ; li disse aver lasciato al Signor D. Bartolillo suo figlio e nipote del qu. detto Signor Duca, padrone di ogni cosa; il detto Signor D. Giuseppe rispose, che avea inteso il contrario, e li soggiunse, tanto è vero ciò, dico lo ritroverai, che però il detto Signor D. Giuseppe si voltò verso li circostanti, e disse che avessero inteso quanto avea detto il Signor Duca, che posso certificare, che non solo fu inteso da me, ma da tutti li circostanti, e questo è quanto posso rivelare in discarico del mio dovere &c. F. Michele Scaglione prima per mano = Biase Lombardi attesta lo stesso colle stesse proprie parole di esso Scaglione = Carlo di Aversa parimenti rafferma lo stesso = Marc'Antonio Russo contesta lo stesso = Gio: Domenico Graziano è uniforme alli predetti = Parimenti Antonio Teotonico fa la stessa fede colle stesse parole degli altri = Pietro Rapani fa eco alli precedenti testimonj : Lo stesso pratica Gaetano d'Aversa: Queste fedi sono esistenti nel processo dal foglio 194. a 197. Vediamo, come si fosse poi nel termine compilato tale affare dalla cennata D. Vittoria regolato, per dar corpo alla pretesa falsità del testamento.

Tra li quarantatre articoli prodotti dalla medesima vi è l'articolo 21. *fol.* 422. *a t. dict. Proc.* colle seguenti parole concepito. *Item vuol provare, come dopo arrivato il detto D. Giuseppe in Cal pezzati, ed assistendo al letto di detto qu. Duca per il gusto che il medesimo ne dimostrava, non potè la detta D. Catarina Rocco trovare miglior opportuno tempo di fare l'asserto e falso testamento se non che nella detta notte nel dì 27. Gennaro 1676. quando detto D. Giuseppe odierno Duca era andato a riposare in un altro quarto di detto castello, ed in detta ora mentre si faceva il testamento di ordine della detta Catarina Rocco furono serrate le porte del quarto, dove stava facendo detto testamento acciò non ne avesse potuto aver notizia esso D. Giuseppe, quale essendosi fatto da detta D. Catarina, si aprirono le porte, avendone dopo avuta la notizia detto D. Giuseppe suo Marito, di essersi fatto detto testamento senza che avesse notizia del che si contenea in esso, ma sospettando del modo clandestino, e delle machine della detta D. Catarina, verso le sette ore in otto della notte tornò al quarto, e nella Camera, dove stava detto qu. Duca, il quale avendo esso D. Giuseppe svegliato dal letargo, in che stava detto qu. Duca, il medesimo li disse, aversi fatto testamento, ed aver lasciato Signore e padrone Bartolillo suo nipote, e perchè detto D. Giu-*

seppe marito di essa Articolante era insospettito del modo, con che detta D. Catarina avea fatto fare detto testamento, dubitando di qualche inganno di detta D. Catarina, che non avesse fatto scrivere cose contrarie alla volontà di detto Duca, per assicurarsene della verità, replicò a detto Duca, che non intendea così; al che replicò il medesimo qu. Duca, tanto è vero, che lo troverai.

Posto in confronto il suddetto articolo colli testimonj che fecero le anzidette sedi, non si ravvisa ad evidenza più chiara della luce del Sole la loro contraddizione? Nelle sedi eglino contestarono, che D. Giuseppe S. Biase ritrovossi presente nel tempo che esso Duca fece il suo testamento, e propriamente nell' ultimo foglio del medesimo; Nell' esame poi corrispettive al suddetto articolo 21. deposero, che esso Duca, e per meglio dire la suddetta D. Catarina avea fatto fare al Duca detto testamento nel mentre che esso S. Biase era in un' altro quarto del castello, a cui ella fece serrare le porte, che dopo fatto e stipulato detto testamento le fe aprire. Io della deposizione di costoro ne trascrivo quella di Gaetano d' Aversa perchè tutte le altre a livello colle stesse parole corrispondono alla suddetta.

Super 21. articulo omissis reliquis de voluntate producendis ins. &c. che esso testimonio sapea per averlo veduto, che la sera del medesimo giorno che giunse in questa Terra il Signor D. Giuseppe Sambiase dopo aver fatto collazione fu riportato a riposare in un quarto di detto castello, che verso la mezza notte avendo la detta D. Catarina fatto serrare le porte del quarto del detto Duca, si fe il detto testamento come ho detto di sopra: *per dubitare che non se fusse svegliato detto D. Giuseppe & entrato in detta Camera, quale testamento finito subito se aprire dette porte, & poco doppo vidde esso testimonio, che venne detto D. Giuseppe, & entrato dentro la Camera del Duca lo domandò come se sentiva, & perchè detto Duca stava voltato dall' altra parte fu aggiutato a voltare dalla parte, dove stava lo detto D. Giuseppe, & le disse che l' havea fatto chiamare, & l' aveano detto che riposava, & che l' haveano fatto fare testamento: & che havea lasciato herede a D. Bartolillo suo figlio, & che inteso dal detto D. Giuseppe disse al detto Duca, che esso non era stato chiamato, perchè sarebbe venuto subito; & disse anco al Duca, che esso havea inteso, che detto testamento non era consimile le diceva esso Duca, & lo Duca le disse tanto è, & così VS. troverà, il che inteso dal detto D. Giuseppe disse ad esso testimonio & altri che stavano*

in

in detta Camera che haveſſero ſentito bene quello che diceva eſſo Duca, & è la verità fol. 434. a ter.

Confrontata tale depoſizione e le altre corriſpondentino alla medeſima, e contropoſta alle additate fedi degli ſteſſi non ſi ravviſa, che coſtoro erano teſtimonj prezzolati da Sambiaſe, e diſpoſti a dire e ridire tutto e quanto veniva ſuggerito dal medeſimo D. Giuſeppe? E qual ſarà quel Giudice, che potrà tener conto del ſummentovato eſame, ch' è il fondamento su cui poggia l' erede di detta D. Vittoria? Ma non finiſcono quì le contraddizioni, giacchè ve ne ſono altre, le quali dimoſtrano la genuinità e verità del teſtamento ſuddetto.

Nel 16. articolo *fol.* 421. *a t.* per dare ad intendere eſſo Sambiaſe, che la ſuddetta D. Catarina era quella che diſpoſe il teſtamento di detto Duca ſuo marito, ave articolato, che ſcriveſſe Notar Antonio un legato di docati 300. in beneficio di Franceſco Durante, ſenza che aveſſe ciò inteſo il teſtatore, e che eſſo Durante ſi foſſe avvicinato al Duca, pregandolo di laſciare alla ſua figlia qualche competente ſumma per monacarſi; e che eſſo Duca l' aveſſe *riſpoſto* di non volerli laſciare altro, avendone laſciato ſoverchio, *con ſtracciare un bollettino di docati 200. che avea improntati in moneta di rame detto qu. Duca al detto Durante, fol.*422. Come ciò può combinare cogli articoli prodotti da detto Sambiaſe? Che il Duca ſtava in tale cattivo ſtato, che per ſottoſcrivere il teſtamento avea egli dovuto eſſer ſollevato in mezzo al letto da due perſone tutto ſtordito, quando che egli dovè fare qualche movimento nel ritrovare il biglietto di Durante, e lacerarlo. E come ſi può dire di non aver letto il teſtamento, quando egli dichiarò non voler altro laſciare al Durante, quando col medeſimo teſtamento l' avea laſciato docati 200. E queſto legato, che dovea adempirſi dopo ſua morte, egli ſteſſo lo adempì in vita, lacerando detto biglietto per la ſteſſa ſumma di docati 200. che l' avea laſciato. Si ravviſa dunque, che il teſtatore non era nello ſtato di non poter leggere detto teſtamento, e ſe fu tanto accorto per lo Durante, quanto maggiormente dovea aver cura di accertarſi dell' erede che avea egli iſtituito; Ecco le parole di detto legato: *Item laſcio a Franceſco Durante li docati 200. preſtatili, e tutto il dippiù che forſe mi doveſſe per qualſivoglia cauſa*: E ſe D. Catarina Rocco ſuggerì al Notaro, che ſcriveſſe detto legato a pro del Durante di docati 200., è pruova troppo evidente, che ella ſapeſſe la vera e genuina volontà del teſtatore ſuo marito.

Sopra il 17. articolo esso Sambiase, che assistendo a lui il P. F. Michele di Luzzaro dell' ordine di S. Francesco di Paola, ed il P. F. Antonio Riformato, li persuasero di levarsi qualche scrupolo di roba di altri per persona certa, ed avendo egli ordinato al detto F. Antonio *acciò scrivesse detti scrupoli di restituzione a persone certe*, soggiunse il P. F. Vincenzo da Calopezzati il quale ad alta voce gridò al detto Duca, che non bisognava altra restituzione, mentre il legato di docati 5000. fatto a S. Domenico bastava a cavarlo dall' Inferno, *e così si pigliò quella carta*, *dov' erano incominciati a scrivere detti scrupoli*, *e lacerandola non permise*, *che si notassero detti scrupoli fol.* 422.

A detto articolo corrispondono a livello le deposizioni de' testimonj. Ciò m' induce a credere costantemente la verità, ed ingenuità di detta testamentaria disposizione di esso Duca per le seguenti considerazioni. I testimonj esaminati ad istanza del Sambiase anno deposto, che il testatore nel tempo che formò detto testamento ritrovavasi talmente preso dal male che l' uccise, che appena con istento sollevato da due persone potè sedere a letto, e con un colcino stentatamente sottoscrivere detto testamento. Come ciò può combinare colle deposizioni de' testimonj suddetti, atteso avendo il testatore incominciato a scrivere li scrupoli circa la riferita restituzione, non potea essere in quello stato che li testimonj hanno asserito? Secondo si ritrova nello stesso testamento lasciato il legato dello stabile detto l'Arso al Convento di S. Domenico di cui quantunque non ne additasse il testatore il valore, potea questo molto bene esser noto al P. Calopezzati. Onde ciò è una dimostrazione che il testatore avesse da se disposto e letto il testamento, altrimenti non avrebbe omesso la notizia de' scrupoli a persone certe che dovea fare in discarico di sua coscienza, o pure avrebbe replicato ad esso Padre, che ignorava detto legato. E se il suddetto legato l' avesse scritto esso P. F. Vincenzo come potea egli avere lo spirito di affirmarlo, quando che l' avrebbe potuto smentire il testatore colla lettura che gli avrebbe fatto di detto testamento. Raccogliendo io intanto le cose sin adesso allegate, cioè le prime fedi, le seconde fatte dopo il monitorio di scomunica, gli articoli nel termine prodotti, e le deposizioni de' testimonj alli medesimi a livello corrispondentino non incontro dubbio nel dire, che non D. Mario Toscano abbia dimostrata la verità di detto testamento, ma bensì il contraddittore D. Giuseppe Sambiase marito di essa D. Vittoria, il quale quantunque accorto permise però la Divina provi-

videnza, che non volendo, avesse lasciato tracce certe e sicure per manifestare la verità del predetto testamento. Tutto ciò bastar potrebbe per pruova del mio assunto, ma per vieppiù compruovarlo mi prendo la cura di considerare e riflettere detto testamento per rilevare, se egli si potesse almeno sospettare di essere stato un risultato delle manovre della fu D. Catarina Rocco.

C A P. II.

Con cui si esamina il testamento suddetto.

IL fu D. Francesco Mandatoriccio non ebbe unque mai volontà d'istituire erede il suo nipote D. Bartolo. Egli dacchè effettuì il matrimonio di sua sorella D. Vittoria col riferito D. Giuseppe Sambiase, dimostrò bastantemente l'indicato suo animo ad essi conjugi, giacchè ne' capitoli matrimoniali volle da sua sorella un ampia rinuncia di tutti li suoi beni allodiali e feudali anche a favore delli estranei, da convalidarsi detta rinuncia con Regio Assenso impetrando. La medesima fu fatta dalla predetta D. Vittoria e giurata, nè unque mai vivente esso Duca, fu tal rinuncia impugnata, anzicchè fu ratificata e nuovamente fatta a 10. Maggio *1666.* per mano del Regio Notajo Francesco Greco della Città di Rossano, col consenso di suo marito *fol.* 385. *d. proc.* E' vero, che seguita la morte di esso Duca impugnollà, ma di tal rivoca non se ne può tener conto alcuno, stante che tutti li patti matrimoniali si reputano patti del matrimonio medesimo, ed irrevocabili al pari dello stesso. Ella si ravvisa di aver rinunciato anche la successione feudale ad esso fratello dotante, ed alli dilui eredi anche estranei. E se non vi fosse stato assenso Regio, lo che io sin adesso l'ignoro, pure ella sarebbe profittevole alli eredi del detto fu D. Mario, il quale era in terzo grado o in quarto al più successore di esso Duca *in feudalibus*; ed allorchè si fa la rinuncia al feudale ad un altro successore legittimo immediato, la rifiuta non ha bisogno di assenso. Tolta da mezzo D. Vittoria, il legittimo successore era esso Mario, giacchè non avea detto Duca altri successori abili alla successione de' Feudi. Ed in effetti tanto la Vicaria che il S.C. decretarono, che si spedisse il preambolo per li feudi dopo che si fosse legitimata la persona che dovea per dritto a'medesimi succedere, la quale legitimazione pendente il giudizio dal *1676.* fino alla transazione col fu D. Mario Toscano stipulata nel *1681.* non

fu curata dal suddetto D. Giuseppe Sambiase: Fatta la transazione furono in quella inchiusi anche li feudi. Ecco dunque che nello stesso atto de' capitoli matrimoniali additati palesò il suddetto Duca, che nutriva sentimenti di avvalersi di detta rinuncia per gli eredi estranei, ed un tal animo conservollo sino alla fine col testamento fatto in favore di esso Mario.

Ciò premesso si ricorre al miserabile asilo circa la manovra che si vuole di aver praticato l'additata D. Catarina Rocco per lo legato di ducati diecimila lasciatole da suo marito oltre le sue doti, quando ella fosse passata a matrimonio, ma ciò oltre di essere insussistente, vieppiù accredita la verità di detto testamento.

Il testatore oltre li duc. 4000. dotali che avea pagato ad essa sua germana D. Vittoria, lascia alla medesima duc. 6000. condizionati però da non poterli pretendere, qualora impugnasse il suo testamento, *stante la sua rinnncia che egli addita essersi fatta innanzi la matrice Chiesa di Calopezzati, esistente la copia di detta rinuncia nel fascicolo della Scrivania ricamata dentro lo studio*. Se il ridetto testamento fosse stato manovra della riferita D. Catarina, ci darebbe a credere, ch'ella fosse stata in dubbio positivo, che detto testamento potea esser litigioso, come fatto circa essa D. Vittoria, ed il dilui figlio Bartolo. Se fosse stato istituito Bartolo erede ch'era il legittimo ed immediato successore di esso Duca ne' feudi, non avrebbe potuto incontrare qualche dubbio o litigio. Come intanto può esser credibile, che per assicurare D. Catarina il suo legato, avesse omesso il testamento, che non potea incontrar litigio, con foggiarne un altro, ch'ella sospettava di poter esser dubbio e litigioso; lo che l'avvalora lo stesso testatore in fine dello stesso testamento colle parole seguenti, scritte di sua propria mano, siccome l'attesta Notar Criteni, ed un altro testimonio *ut cit. fol. 72. lit. A.* così: *Io Francesco Mandatoriccio Duca di Crosia dichiaro, che quanto si contiene nel presente testamento è la mia ultima volontà, e desidero, che questa ultima mia volontà sia difesa appresso la Corte dal Signor Consigliere Francesco Rocco, il Giudice suo figlio, e Signor Antonio Ravaschiero = Io Bernardino Cerella son testimonio = Io Notar Biase Lombardo son presente =* Le quali parole ci avvertiscono il timore del testatore di poter insorgete qualche litigio su detto testamento. E qual litigio poteavi nascere, allorchè egli avesse istituito erede il nipote Bartolo?

Ma esaminiamo più davvicino il suddetto testamento che si pretende

tende foggiato da detta D. Catarina. Il teſtatore nel medeſimo addita ed enuncia coſe che non poteano eſſere a notizia di detta D. Catarina. Il teſtatore nel medeſimo addita ed enuncia coſe che non poteano eſſere a notizia di detta D. Catarina. Come ella potea ſapere, che li duc. 4000. dotali erano ſtati pagati a D. Giuſeppe Sambiaſe con un conteggio avuto tra eſſo lui, ed il detto Duca dotante? come ſpiegoſſi il teſtatore nel legato fattole de' duc. 6000. così, *oltre duc. 4000. che l' ho promeſſo e conſignato per le ſue doti conforme appare per ricevute e bilancio di conti fra me, ed il Signor D.Giuſeppe Sambiaſe ſuo marito, ut in faſciculo della Scrivania ricamata dentro lo ſtudio*. E come replico a dire, potea ella ſapere, che la rinuncia era ſtata fatta dalla predetta D. Vittoria innanzi la Chieſa matrice di Calopezzati? Nel legato poi fatto al tutore per l'incomodo della tutela ſi pratica quella cautela, che all' intutto non potea ſaperla nè D. Catarina, nè il Notaro Biaſe Lombardo, nè F. Vincenzo il Domenicano cioè a dire, che il legato laſciato dal teſtatore al tutore non s' imputi nel ſuo ſalario, qualora il *teſtatore* ciò non ſpieghi. Potea ſapere ciò eſſo Duca, il quale, come ha articolato Sambiaſe, era dottore', e molto verſato nella legale *ut artic. 24. fol. 423. a t.* così: *Item vuol pruovare, come detto qu. Duca era uomo intelligente, e tenea nel ſuo ſtudio molti libri di legge, e fra gli altri Bulotta de feudis, quali leggeva in diverſe occaſioni*.

Ma ſi venga venendo da più vicino all' eſame del teſtamento ſuddetto. Egli iſtituiſce Mario Toſcano anche ne' Feudali, quando che Pompeo ſuo germano era il primogenito, ed è regolare, che il primogenito ſucceda ne' Feudi, come dunque il teſtatore praticò il contrario? La ragione ella è, che un'altro antenato chiamato anche Mario fu tutore di Teodoro Mandatoriccio, e venne in Napoli per la lite che eravi ſopra il feudo di Pietrapaula, che pericolava eſſo Pupillo di perdere, ſiccome dal documento che eſiſte nel proceſſo *fol.* e perciò egli memore di una ſiffatta gratitudine iſtituì ne' feudi erede eſſo Mario ſecondogenito, e non Pompeo ſuo germano primogenito. Dippiù ſoſtituì ſcambievolmente i medeſimi morendo uno ſenza figli, e volle che aſſumeſſe il ſuo cognome ſupprimendo il proprio. E qual intereſſe potea in ciò avere eſſa D. Catarina? Dippiù morendo ambedue ſenza figli, ſoſtituì loro la Caſa Santa dell' Annunciata, e replico a dire, non ſi ravviſa patentemente che la predetta diſpoſizione in tutta la ſua eſtenſione ci avvertiſce eſſere ſtata la propria volontà del teſtatore, giacchè niun.

niun sospetto può nascere circa l' interesse che avesse potuto avervi essa D. Catarina nel foggiarlo. E tutti questi fatti, e riflessioni unite insieme, credo, che possano essere più che sufficienti a persuadere chicchesia circa l'indubitata fede, che prestar debbesi alla verità del testamento suddetto.

C A P. III.

Con cui si dimostra la validità e legittimità del testamento del fu Duca di Crosia D. Francesco Mandatoriccio fatto a pro del fu D. Mario Toscano.

E' Regola troppo sicura e ricevuta nel dritto, che quello il quale per se ha il testamento senza alcuno vizio visibile, abbia a suo favore l' intenzione fondata in dritto per la validità dello stesso, ed avendo per se, replicò a dire, l' assistenza della legge, le pruove debbono essere tanto lucide e chiare, per poter ciò smentire e contraddire, non altrimenti che la luce del Sole; e così certe ed indubitate, che non possa nascere minimo sospetto della loro legittimità. Io ho dimostrato sulla narrativa, che li testimonj prodotti da D. Vittoria Sambiase qual Madre di Bartolo per le loro contraddizioni non meritano veruna fede; Ma ancorchè tali contraddizioni non vi occorressero, pure le loro deposizioni fatte in termine compilato, a nulla potrebbero valere, giacchè lo stesso Principale ne' suoi articoli si contraddice. Egli ha articolato, che il vero testamento fosse stato quello stipolato da Notar Lombardi, e che essendosi maliziosamente suppresso, si fosse fatto poi comparire l' altro testamento *in scriptis* per mano di Notar Criteni. Se ciò fosse stato vero, avrebbe dovuto il medesimo produrre detto testamento fatto da esso Notar Lombardi, giacchè egli stesso articola che fosse rimasto in potere di esso Notaro, lo che non avendo egli unque mai fatto, ricorre ad altro sutterfugio, con dire, che nel testamento stipolato per esso Criteni siasi cambiato il nome di Bartolo a quello di Mario per frode di detta Catarina Rocco; ma quì entra in un laberinto, da cui non potrà unque mai uscire. Imperciocchè da per vero il testamento stipolato da esso Criteni, quantunque si volesse cambiato il nome dell' erede. E come potrebbe combinare coll' istituzione di Bartolo un siffatto testamento in cui all' erede si da il tutore, perchè pupillo, qual non era Bartolo figlio di detto Giuseppe Sambiase vivente? E come si lascia un legato

di

di docati 6000. all' additata D. Vittoria, purchè non impugnasse il dilui testamento, quando il dilui figlio era l'erede istituito? Sono queste contrarietà intolerabili, e che intender non si possono senza che il lettore si scomponga, come avverse al senso comune degli uomini. Il testamento fatto presso Lombardi è vero, ma è vero altresì, che il testatore nell' ultimo suo testamento cassollo, e questa cassatura riputolla nulla esso Sambiase, perchè come rilevasi dalle sue istanze volea la lacerazione del medesimo. Che il testatore abbia cassato il testamento fatto pria per mano di Notar Lombardo, si ravvisa dal testamento fatto per Notar Criteni, con quelle parole, cioè: *Cassans ec. omne aliud, & præcipue testamentum per ipsum conditum ex Lombardo. fol. 269.*

Inoltre il medesimo Sambiase ave articolato *super* 21. & 22. *fol.* 484. *e* 185. Che la fu D. Catarina Rocco fece licenziare per ordine del Governatore l'anzidetto Sambiase, e lo fece uscire dal castello. Soggiunse in detti articoli, che allora con gente armata fe guardare le camere di detto castello, e sopratutto quella, ove stava a letto detto Duca. Ma di 20. testimonj e più che a sua istanza si sono esaminati, a riserba di tre, niuno de' medesimi depone l'uscita di detto Sambiase dal castello per ordine fattoli dal Governadore ad istanza di essa D. Catarina, e per la gente armata posta nelle camere, nemmeno questi tre, o alcuno de' 20. lo dice. Ma non so che cosa da tal fatto ancorche vero, ne potrebbe il Sambiase ricavare, giacchè tutti questi fatti ancorchè veri, sono fatti equivoci, che giovar non possono al Sambiase contro di colui che ha la intenzione fondata in dritto a suo vantaggio.

Se il testamento suddetto a pro di D. Mario fosse stato, come per altro lo è, vero e genuino, che ripugnanza si potrebbe incontrare nel dire e credere, che D. Catarina Rocco sapendo la vera volontà di suo marito, abbia adoperato tutti quelli mezzi, che la prudenza le suggeriva, per avere ella la sua esecuzione contro la prepotenza di esso Sambiase qual Barone che credevasi dover esser di detti Feudi? Sopra dunque un fatto equivoco come può poggiarsi il Sambiase in far credere, che il solo fatto anzidetto dimostri la falsità di detto testamento? Ma egli è da considerarsi, se i testimonj testamentarj ed altri abbiano potuto deporre legitimamente in giudizio quello che han deposto, per ismentire il testamento accennato.

I medesimi erano vassalli di Sambiase, ossia di sua moglie, cui su-

fubito feguita la morte di effo Duca, fu data dalla Regia Udienza l' immeffione in forza del termine fommario compilato ad iftanza di effa D. Vittoria, ful falfo appoggio che l'additato Duca fuo germano era morto fenza figli *& ab inteftato*.

Tutti li Prammatici e gl'Interpreti ful commentario alla *Legge* 4. *C. de teft. ib.* han raffermato, che li vaffalli non poffono far teftimonianza a pro del Barone: Così fcriffe Bartolo colle parole che trafcrivo: *Teftis debet effe remotus a gratia & timore hoc dicit*, nota, *quod dicit fidem religioni judiciariæ, & fic fides eft facienda Judici. Contra primum dicitur hic, quod teftis debet effe remotus a gratia & timore. Quæro utrum amicus poffit efse teftis pro amico? Et videtur quod non .... Secundo quæro, dicitur hic potentiæ, utrum fubditus uni communitati poffit efse pro ea idoneus teftis. Glof. in L. idonei ff. eod. tenet quod non. Oportet enim quod conditio teftis fit talis, quod poffit præponere veritatem potentiæ, modo efset poffibile, quod perfona communitatis effet ita jufta, quod nollet quod diceret aliud, quam veritatem, tunc ftatim putarem fubditum admittendum. Ita intelligo quod probatur hic libere dicere ad veritatem. Sed fi dominus efset malus, putarem eum admittendum non efse. Juftus eft enim metus tyranni, & cujuslibet, qui alteri præeft ratione alicujus conditionis. Poteft enim efse terribilis, ut rector provinciæ. In dubio dicerem fubditum non efse admittendum.*

Nel tempo delle fuddette teftimonianze già il Sambiafe come marito di detta D. Vittoria ritrovavafi nel poffeffo de' feudi. Il Card. de Luca nel *difc.* 3. *de jur. patr. num.* 6. per un padronato che fi controvertiva contro del Barone, e per lo poffeffo che fi dovea provare così fcriffe: *Duo autem erant objecta. Primo fcilicet circa teftium defuper inductorum qualitatem ad probandum primum requifitum immemorabilis, quod efsent Vaffalli, ideoque non idonei ad teftificandum ad favorem proprii Domini, vel faltem non idonei, fed in aliquo defectivi ex plene deductis per Farinaceum de teftibus quaft.* 55. *num.* 212. *Licet non defint volentes eos efse omnino repellendos ex collectis ab eorum Farinaceo num.* 204.

Afflitto nella fua decifione 304. efamina molto a lungo una fiffatta contefa, arrecando le differenti e contrarie opinioni de' DD.; ed in fine conchiude, che il S. C. aveffe decifo, che poffa il vaffallo deporre a favore del Barone colle feguenti parole, colle

colle quali ne avvertisce la limitazione. *Quare fuit conclusum per totum Consil. nemine discrepante; quod vassallus pro domino potest esse testis etiam quod dominus in eum habeat merum & mixtum imperium, & juraverit fidelitatem, dummodo non probetur quod sit grandi amicitia conjunctus cum domino suo, vel non probetur, quod sit ejus familiaris, vel non probetur quod sit vilis persona, ut angarius, vel parangarius.* Quale sia stata la qualità de' testimonj esaminati, dalla lettura delle loro frodi, e delle loro deposizioni si ravvisa. I medesimi per la lor maggior parte erano domestici e familiari del Barone, e tanto affetti al Sambiase, che non incontrarono difficoltà a contraddirsi nell'esame testimoniale da quello che aveano attestato con fede giurata, siccome rilevar si può dalla narrativa de' fatti da me sopra esposti e narrati, e dalla ripulsa che per parte del detto fu D. Mario allora pupillo fu portata, quantunque fosse rimasta pendente per la transazione indi seguita.

C A P. IV.

Con cui si dimostra, che non possa pregiudicare alla validità del testamento la deposizione de' testimonj testamentarj, i quali dissero che il testatore non avesse letto il testamento.

E' pur troppo risaputa la *L. hac consultis. C. de testam. ordin.* e quante volte quel che sta nella medesima prescritto dal testatore si praticasse, la dilui disposizione non può in conto veruno vacillare. Io non rapporto i requisiti e le solennità stabilite da detta legge, giacchè sono ad ognuno notissime. Tutti detti requisiti son relativi alla identità del testamento, cioè a dire che sempre questo reputar si dovesse valido, allorchè costasse della identità della scrittura e della volontà del testatore. Ben inteso però, che detta volontà dovesse esser fornita di quelle solennità o intrinseche, o estrinseche dalla suddetta legge prescritte ad oggetto, che si potesse accertare l'identità della scrittura ed escludersi qualunque frode: Quindi la forma del testamento *in scriptis* ella è, che il testatore lo sottoscriva, che v'intervengano sette testimonj, li quali lo chiudano co' loro suggelli, e colle loro sottoscrizioni; Che siano presenti ed in faccia del testatore, perchè tutto ciò compruova l'identità della scrittura.

Tra le solennità da detta Legge prescritte io non ritrovo, che li testimonj testamentarj dovessero accertarsi, se il testatore aves-

se

se letto o no il testamento e deponendo di non aver veduto, che l'avesse letto; possa al medesimo pregiudicare. Certamente che la sottoscrizione del testatore è tanto necessaria, giacchè mancando la medesima il testamento non può valere, e pure i testimonj testamentarj nelle loro sottoscrizioni non dicono di aver veduto sottoscrivere il testamento; ma semplicemente si sottoscrivono, giacchè per l'identità della scrittura basta, che il testatore la sottoscriva, e che riconosca esser sua volontà quella carta da esso lui sottoscritta, per credersi, che il tutto siasi legalmente praticato. Io su tal affare mi son proposto il metodo seguente praticare, dimostrando prima che non sia necessaria la lettura del testamento solenne nell'atto della chiosura da farsi dal testatore avanti li testimonj. Secondo che i testimonj testamentarj non possano deporre contro del testamento relativamente a quelle cose che si presumono adoperate per la legitimità dell'atto, perchè se ciò si ammettesse, ne avverrebbe, che da' testimonj dipenderebbe la esecuzione, o inesecuzione del testamento. Per dimostrare e comprovare tal mio assunto, credo che possa bastare l'autorità di Afflitto con tre decisioni del S. C. che egli allega; e la decisione di Rovito 94.

Il lodato Afflitto nella *dec. 69.* ci rapporta che il testamento di D. Catarina Carrafa, da' venienti *ab intestato* impugnavasi per li seguenti motivi, che io trascrivo: *Ea mortua oritur lis de viribus testamenti conditi per Dominam Catharinam inter Franciscbellum, & Scipionem. Franciscbellus dicit testamentum non valere ex pluribus. Primo quia illa sua filia quando fecit assertum testamentum, non erat in suo sensu, & incipiebat mori. Secundo quia illud testamentum prætenditur, quod fuit testamentum in scriptis, & non fuit sugellatum in præsentia testatoris, sed in sala, absente testatrice, & per consequens non valet. Tertio, quia illud testamentum præsupponitur esse suppositium attenta depositione Judicis ad contractus, qui dicit, quod certi testes fuerunt subscripti in testamento D. Catharinæ, qui non reperiuntur in testamento de quo agitur*: Su questi fatti come decise il S. C.? *FUIT VISUM OMNIBUS DOCTORIBUS DE S. C. QUOD ATTENTA FIDE NOTARII, ET JUDICIS, ET TESTIUM, QUI SUBSCRIPSERUNT TESTAMENTUM, QUOD DICTUM TESTAMENTUM SIT VALIDUM*. Riflettendosi su tal decisione, si ravvisa, che il testatore non avesse letto detto suo testamento, giacchè egli non fu suggellato in sua presenza, ma in un altra camera assente il testatore medesimo. In secondo luogo affirmavasi, che il testatore non era in retti sensi, perchè imminente l'ultimo momento di sua vita.

vita. In terzo luogo si allegava la dilui supposizione per l'attestato del giudice a contratti, che alcuni testimonj sottoscritti nel testamento, non si ritrovavano in quello descritti. E ciò non ostante il S. C. ebbe per vero, che attesa la fede del Notaro, del Giudice, e de' testimonj, si dovea riputare legitimo il suddetto testamento.

Più notabile è la decisione 143. per lo testamento di Martino Marziale. Si voiea detto testamento nullo per li motivi seguenti che io trascrivo secondo le proprie parole del lodato autore: *Et certe tale testamentum non potest valere ut testamentum inscriptis propter multos defectus; Et primo, quia illud testamentum non fuit subscriptum a testatore manu propria, quando testator scit scribere, prout sciebat ipse Martinus, & in testamento inscriptis requiritur ista solemnitas. Secundo probatum est quod dictus testator non tenuit dictum testamentum in manu sua, nec dixit, quod illud erat suum testamentum, sed Notarus prædictus tenebat in manibus suis certas chartas, quas extraxit a pectore suo, & interrogavit præfatum Martinum infirmum, si vellet illud esse suum testamentum, aliqui testes dicunt, quod Martinus respondit* Messer sì, *alii dicunt, quod dixit* Messer sì, *& per consequens illud testamentum potuit esse suppositum a dicto Notaro & ideo tale testamentum non debet valere . . . . Quarto dictum testamentum non fuit scriptum & sigillatum a testibus in præsentia testatoris, sed in sala extra Cameram, ubi jacebat in lecto testator, ut deponunt testes, quo casu non valet testamentum. Quinto illud testamentum fuit factum eo tempore quo testator gravatus infirmitate non erat in recto sensu, ut deponebant certi testes, licet quidam alii testes aliter deponebant:* Prego il lettore di questa mia scrittura a considerare e riflettere, se possa aver sussistenza la deposizione fatta da' testimonj testamentarj esaminati ad istanza del Sambiase, che il Testatore in loro presenza non abbia letto il testamento e che per conseguenza si dovesse riputar nullo, giacchè nell' additata decisione si ravvisa, che il Testatore non avesse potuto leggere in presenza de' testimonj detto suo testamento, e pur non pertanto un siffatto dubbio non fu opposto contro del cennato testamento dalla parte contraria, nè tampoco il S. C. n' ebbe conto, giacchè dallo stesso fatto si dimostrava di non averlo potuto leggere il Testatore in quell'atto che si solennizzava. Ebbe il S. C. per vero detto testamento, non ostante che dal Notaro non fosse nemmeno stato dato nelle mani del Testatore; giudicò che tanto bastava averlo il Testatore veduto, ed affermato, che era sua volontà.

Nè

scriptum, *&* *subsignatum*. Ciò non ostante il S. C. decise per la validità del detto testamento, ed il lodato autore n' ha conservato alla posterità la ragione colle parole che seguono nel num. 17. *Et tandem terret S. C. casus relatus a Burgos de Pace de testamento cujusdam strenui militis, qui in extremis constitutus coram tabellione & testibus jussit ejus famulæ, ut afferret sibi scripturam sui testamenti, quam reclusam habebat in ejus arca clausa, ut illam publicaret, & famula prædicta attulit testamentum a consanguineo ipsius famulæ subscriptum, in quo erant instituti filii illegitimi testatoris ab eadem famula suscepti, in plerisque Baroniis & redditibus, illamque scripturam sic ad ipsum asportatam non tamen lectam, nec apertam declaravit velle esse suum testamentum coram tabellione & testibus*. Il S. C. volle che una siffatta controversia si transigesse tra le parti per un arbitramento. Il laudo fu promulgato, e col medesimo fu decisa la validità del testamento, relativamente però alli beni allodiali.

Ma per venire da più vicino alli termini precisi della controversia, stimò pregio dell'opra arrecare l'autorità del dotto *Cristineo* nelle sue decisioni, ove tratta detto articolo, e conchiude nella *decis.* 305. che fusse valido il testamento, quantunque non l'avesse il testatore letto in presenza de' testimonj, ecconę le individuali parole nel *num.* 3. del sommario. *Judicatum fuit valere testamentum etsi non fuerit prælectum, sed solum ostensum*, e corrispondono le seguenti parole. *Ideoque judicatum fuit in suprema Curia Melchiniensi valere testamentum, etsi ejusdem scriptura testatori non fuerit prælecta, sed solum ostensa. Ita Gulielmus de Bened. in capitulo Raimut. in verb. in extrem. num.* 37.

Ma mi si replicherà, che la pretesa falsità del testamento non si restringe soltanto alla pruova testimoniale di non aver letto il testatore innanzi a' testimonj detto suo testamento; ma si estende ancora agli atti praticati da essa D. Catarina in far uscire dal castello il Sambiase, con far chiudere le porte delle camere del detto castello per quella notte che ivi si trattenne il divisato Sambiase. Ma replico a dire, che detti fatti sono equivoci, giacchè non si è dimostrato con chiara e lucida pruova, che abbiano avuto l'unico oggetto per foggiare detta D. Catarina il divisato testamento: onde per altro fine hanno potuto praticarsi, e quindi reputar si debbono atti equivoci e non univoci. Si soggiunge che essa D. Catarina tenea detto testamento in suo potere, che lo diede poi al P. F. Vincenzo di Calopezzati, e che questi consignolla al Notar Lombardi, che lo portò in Casa del Du-

ca quando era moribondo, e dettollo al Notar Criteni stipulatore di detto testamento leggendolo a voce bassa, affinchè non fusse inteso da' testimonj, e nè tampoco da detto Duca.

Ma un siffatto dubio facilmente si scioglie per le decisioni da me sopra trascritte, dalle quali si ravvisa che li testamenti scritti molte volte o si ritrovano presso lo stesso testatore, o presso altri, a cui egli l'avea consegnati per conservarli, e presentarli nell'occorrenza che si doveano stipulare. Anzi Paolo di Castro sul commentario alla *Leg. hac consultiss.* vuole, che il testamento *in scriptis* si faccia prima con iscrittura privata scritta o dalla mano del testatore, o d'altra persona, colle parole che seguono. *Imo quod redigatur in scripturam privatam manu testatoris, vel alterius privatæ personæ, etiam servi. Secundo quod illa suprascripta claudetur, & non ostendatur testibus. Advertendum tamen quod hoc non est de substantia, quia etiam si scirent, non vitiaretur. Dubium tamen erat, an vitiaretur eo quod ignorent, & dicitur quod non, nec ideo infirmari.* Ecco dunque come non si può arguire per falso il suddetto testamento dall'esser stato scritto prima, che legittimamente si stipulasse dal Notaro, nè tampoco perchè li testimonj non avessero potuto intendere quel tanto che il Lombardi dettava all' additato Criteni; Imperciocchè a tal oggetto si fa il testamento chiuso, acciocchè non si sapesse la disposizione, se non che dal testatore soltanto, nè è necessario, che lo scriva il Notaro bastando, che da esso medesimo fosse soscritto *Rot. decis.* 43. *num.* 17. *p.* 13. *Recent.* Do fine a questo capo con pregare il lettore a riflettere sugli effetti che si producono dalla sottoscrizione del testamento medesimo, ad oggetto che dalla sottoscrizione ne nasce e deriva l'approvazione fatta dal testatore dell' intiero suo testamento, e l'invincibile pruova della sua identità. Passo quindi ad esaminarlo relativamente alli testimonj testamentarj.

CAP.

CAP. V.

Ove si dimostra non doversi aver ragione dell' esame de' testimonj, e delle loro deposizioni contro del testamento.

TRoppo pericoloso sarebbe ammettersi la deposizione de' testimonj contro del testamento ove eglino sono intervenuti, ed hanno sottoscritto. Imperciocchè molto pericolarebbero li testamenti quantevolte i testimonj testamentarj potrebbero contro de' medesimi deporre. Questo articolo più volte è stato trattato ed esaminato nella Ruota Romana, e sopratutto nelle *Recen. decis. 96. num. 18. p. 13. decis. 149. num. 22. p. 16. decis. 96. num. 35. p. 8.* Nelle quali si leggono le massime seguenti, che trascrivo colle stesse parole: *Testes solum admittuntur regulariter ad declaranda verba testamenti, quando sunt dubia & ambigua: hinc duo testes testamentarii dicentes se fuisse præsentes confectioni testamenti, bene probant testamentum fuisse factum*, e nella decisione 52. *num. 9. p. 13.* così: *testes, qui audierunt, & subscripserunt stipulationem testamenti, negare non possunt, testatorem ore proprio nominasse heredem*. E' vero che quì parlasi del testamento nuncupativo, ma molto bene posso io argomentare, che, se i testimonj testamentarj non possono deporre, che non siasi nominato l' erede nel testamento nuncupativo, nel quale la pubblicazione dell' erede è necessaria, perchè forma l' essenza del detto testamento; così al pari maggiormente non possono deporre, che il testatore non abbia letto il capitolo del testamento chiuso relativamente all' istituzione dell' erede, giacchè tale lettura per le cose da me sopra additate non è necessaria, bastando che il testatore riconosca l'identità della scrittura colla sottoscrizione che ne fa, con cui viene compruovato l' intero suo testamento, e che perciò sempre si presume la verità del testamento, e conseguentemente essersi praticate tutte quelle solennità, le quali conducono alla validità del testamento. E nella *decis. 395. num. 3. p. 17. Neque testes se subscribentes possunt emittere contrariam depositionem etiam juratam; immo præsumptio stat pro testamento, quamvis testis aliquis audiverit tantum unam literam heredis, licet non audiverit cognomen ipsius heredis*, e quest' altre che soggiunge l' istessa Ruota, *testis autem se subscribens testamento videtur se vidisse quæcumque dicta & gesta fuere pro validitate testamenti dec. 581. num. 33. p. 4. t. 3. & ita censetur disponere, ita ut neque nocere valent, ubi contrarium deponeret*. Io do fine a questa mia allegazione coll' autorità del Cardinal de Lu-

ca

ca nel suo *disc.* 39. *de testam.*, e del de Marinis nella sua *Resol.* 225. *tom.* 2. Il lodato autore scrisse il citato discorso per lo testamento di Gio: Vicnot, contro del quale si opposero li eredi *ab intestato*, e nel giudizio fecero le pruove nella compilazione del termine, che ella nel tempo di detto testamento era furiosa. *Primo*, egli scrisse, *aliquorum testium testamentariorum, ac etiam aliorum depositiones super statu omnino frænetico testatoris, quem propterea fortiter ligatum in cubiculo teneri oportuit, ex iis quæ cœteris relatis habentur super hujusmodi testamentorum invaliditate ob mentis infirmitatem*; e tra l' altre cose, che egli dedusse vi fu, che li testimonj testamentarj, che si sono sottoscritti non possino deporre contro del testamento, colle parole seguenti: *ac ulterius, cum supra deductis ac pluries in præcedentibus, testes subscribendo adprobare dicantur ea quæ per Notarium gesta sunt; ita contrarium asserendo, contrarii dicendi sunt, propriam turpitudinem allegantes*, soggiunge, che soltanto li testimonj testamentarj possono pruovare contro del Notajo stipulante, con queste parole: *ut non probibeantur testes testamentarii Notarium convincere de falsitate, atque probare contrarium ejus, quod in scripto reperitur*. Ma è conveniente, che io spieghi l' assioma, che niuno può allegare la propria turpitudine, lo che è applicabiie al caso nostro. Imperciocchè qualora fosse necessario, che i testimonj testamentarj vedessero di aver letto il Testatore il nome dell' erede, non possono costoro sottoscrivere il testamento, nell'atto che vi ravvisano una mancanza che avrebbe potuto arguire la sua nullità, ed all' incontro con aver sottoscritto si desume a pro di esso testamento che tutte le solennità prescritte dalla legge osservate si fossero. E rapporta il lodato Autore, che la Ruota Rom. avesse deciso per la validità del detto testamento senza tener conto della deposizione de' testimonj testamentarj.

Il de Marinis sopra allegato rapporta lo stesso caso, in cui con testimonj erasi pruovato, che il Testatore nel tempo del suo testamento non era in retti sensi, e non ostante che si fosse il termine compilato, ed i testimonj esaminati fossero stati contesti, le loro deposizioni però non meritarono retta veruna presso li Giudici, ed il lodato Autore non tenendone veruno conto, si rivolse a dimostrare, che il Testatore in tempo della sua testamentaria disposizione era di retti sensi non con testimonj in contrario deponenti, ma dalla lettura del testamento, e da altri fatti, dalli quali si ravvisava la sua sana mente. Considerossi, che

pru-

prudentemente era ſtato fatto detto teſtamento e che colui avea ſana mente.

Il teſtamento del fu Duca di Croſia D. Franceſco Mandatorizzi è un teſtamento corriſpondente alla ſua volontà, dacchè collocò la ſua ſorella in matrimonio col fu D. Giuſeppe Sambiaſe, per la rinuncia che ne volle da D. Vittoria di tutti li ſuoi beni allodiali e feudali anche a favore degli eſtranei, da convalidarſi con Regio Aſſenſo per li feudali, la quale ben due volte fu fatta, e ratificata, anche allora quando ella paſsò in caſa del ſuo marito: onde avendo fatto uſo della ſua libertà, ci fa ravviſare, che non abbia avuto volontà unque mai d' iſtituire erede eſſa D. Vittoria, e ſuoi figli, lo che corriſponde a livello a detta ſua prima volontà nell' aver voluto ricevere ed ottenere l' additata rinuncia della riferita D. Vittoria.

Tutte queſte coſe fin ora eſaminate m' inducono a credere fermamente la verità e legitimità del teſtamento del fu Duca Mandatoriccio. E qualora taluno v' incontraſſe dubio, chi non ſa la maſſima trita nella polvere del foro, che nel dubio ſi giudica piuttoſto a pro del teſtamento che contro del medeſimo?

Napoli 5. Agoſto 1796.

Giuſeppe Toſcano.

SOMMARIO DE' FATTI.

NEll'anno *1676.* a *19.* Gennaro D. Francesco Mandatorizzo Duca di Crosia chiuse il suo solenne testamento *in scriptis*, con cui annullò tutti i precedenti, e specialmente quello fatto per mano di Notar Lombardo. Tal testamento chiuso, e suggellato fu aperto, e pubblicato seguita la sua morte a 20. dello stesso mese di Gennaro con avere tutti i testimonj legittimamente, e con atto solenne i loro suggelli riconosciuto.

Appena pubblicato detto testamento D. Vittoria Mandatorizzi avuta la notizia della morte del fratello Duca recatale da suo marito con corriere a posta, comparve in Regia Udienza, e chiese interporsi a di lei favore decreto di preambolo per essere dichiarata erede di esso Duca suo germano fratello *ab intestato*, sull'assertiva ch'egli era morto senza veruna testamentaria disposizione, e senza figli, per cui ella come unica sorella germana dovea succedere tanto ne' burgensatici, che ne' feudali. La Regia Udienza ordinò prendersi sommario informo, e nel corso dello stesso furono prodotte le deposizioni di due testimonj uno chiamato Marco-Lorenzo Liotta di Crosia, e l'altro di nome Francesco Corrado abitante ancora in Crosia perchè era barricello *fol.* 18. Entrambi deposero che D. Francesco Mandatorizzi era morto *ab intestato*, e senza figli. In vista di cotali deposizioni la Regia Udienza dichiarò D. Vittoria erede *ab intestato* di D. Francesco *fol. 27. proc. 1. vol.*, e le diè il possesso de' beni ereditarj del medesimo per mezzo di un subalterno.

Ottenuto tal preambolo D. Vittoria comparve nel S. C. e domandò confermarsi a di lei favore il preambolo, e possesso avuto dalla Provinciale Udienza, non ostante che D.Mario Toscano pretendea di succedere in vigor di un testamento nullo, che (a suo avviso) non dovea meritare esecuzione, *fol. 7. d. proc.*

Or siccome l'eredità di esso fu Duca ad istanza di D. Caterina Rocco balia di D. Mario si trovava dedotta nel S. C. Commessario Erasmo de Ponte, ella ottenne che la causa si attitasse nella Ruota, ove risiedeva il Commessario, e fu destinato Antonio de Ponte. In seguito però continuò a procedere Erasmo de Ponte, innanzi a chi comparve D. Vittoria chiedendo essere mantenuta nel possesso, *fol. 11. & seq. d. vol.* Si fecero varie monizioni, e siccome si spacciava per parte di D. Vittoria, che nel testamento del Duca si ravvisavano molte viziature visibili, quindi per chiarirsi di ciò soggiunse trasmettersi l'origi-

gi-

ginale *fol.* 33. *d. proc.* Dal S.C. si spiegò la providenza che si avea riserbata il Commessario, ordinando che la causa fusse rimasta in esso S. C. presso lo stesso Commessario Erasmo de Ponte, e risguardo al dippiù ordinò monirsi le parti per le providenze da darsi *super hinc inde prætensis fol.* 34. Il Tutore di D. Mario con sua replica disse non incontrar egli difficoltà circa la trasmissione dell'originale del testamento *fol.* 37., e 'l Commessario ne ordinò la trasmissione. Dalla copia a forma di originale si ravvisa che nel divisato testamento Bernardino Cerella, e Notar Biase Lombardo sottoscrissero detto testamento, e lo attesta Notar Criteni nella copia *in actis fol.* 72.

Trasmesso il testamento a forma di originale fu riconosciuto *ut fol.* 270., ed i Notari di questa Città ne fecero le loro fedi *d. fol.* In detta fede gli anzidetti Notari attestano essere il solito di legarsi, e chiudersi il testamento nello stesso foglio in cui si è fatto, e non già in foglio separato, ove siavi vacuo; attestarono altresì, che nel foglio ove fu chiuso il testamento non eravi scritta cosa veruna, come ocularmente da quello si ravvisava. Esaminate però bene le cose suddette, informato pienamente il S. C. di tutte le circostanze dell'affare fe il seguente decreto che trascrivo: *Die 4. Julii 1676. Neapoli = Facto verbo de præced. in S. R. C. per Militem U. J. D. Erasmum de Ponte Regium Consiliarium, & Causæ Commissarium = Visis comparitionibus fol.* 38. *& fol.* 62. *& decreto S. C. desuper interposito = Per S. C. provisum est quod M. C. V. consignet copiam præambuli, & illius fidem expediti in beneficium Marii Toscano Mandatoricci, verum non consignetur possessio bonorum hereditariorum nisi prævia obligatione facienda per viam expromissionis penes acta S. R. C. de non alienando bona hereditaria tam mobilia, quam semoventia, & stabilia, & de restituendo fructus ad omnem ordinem ejusdem S. C. sive &c. fol. 76. d. proc.*

Notificato il suddetto decreto a D. Vittoria, ella ne produsse le nullità al numero di sei. Si assunse in una di esse, che pendente il giudizio di falsità non potea darsi la via esecutiva al testamento, ed in un altra che ritrovandosi ella in possesso de' beni del Duca dovea *jure retentionis* essere mantenuta nel possesso in vigor di antichi fedecommessi, a cui disse essere invitata.

Dopo varie monizioni circa la discussione di dette nullità il S.C. a 19. Decembre 1676. fe il seguente decreto *fol.* 248. *Facto verbo &c. Per S. R. C. declaratum est nullitates non obstare, & proinde depositum liberetur Regiæ Curiæ, & pro ea mag.*

a

a Secretis, & visa supplicatione fol. 241. *infra quatuor dies audiantur partes tam respectu fideicommissi relicti per qu. Michaelem Mandatoricci, quam aliorum hinc inde prætensorum non impedita interim executione decreti lati per S. C. sub die* 4. *Julii præsentis anni, ac alterius præsenti die ut supra prolatis in beneficium D. Marii Toscano Mandatorizzi, respectu bonorum burgensaticorum, respectu vero bonorum Feudalium M. C. V. procedat ad confectionem præambuli, verum non consignet copiam neque fidem inconsulto S. C., seu Domino causæ Commissario fol.* 248.

La restituzione *in integrum* anche si volle sperimentare, la quale fu con due Ministri aggiunti decisa così = *Die* 25. *Julii* 1677. *Neapoli. Per S. C. declaratum est non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni, ac visis nullitatibus de novo propositis illas non obstare & depositum liberetur in beneficium Regiæ Curiæ, ac visa alia supplicatione fol.* 257. *terminus alias datus vigore decreti S. C. sub die* 19. *Decembris* 1676. *currat etiam respectu deductorum in dicta supplicatione, & proinde decreta S. C. interposita in beneficium Marii Toscano debitæ executioni demandentur fol.* 278. *a' t.*

In vigor de' divisati decreti sempre uniformi, e costanti D. Mario fu immesso nel possesso di tutti li beni allodiali ereditarj del fu Duca D. Francesco testatore. Il valore di detti stabili allodiali fu valutato per la summa di duc. 100. mila siccome rilevasi dal *jus sententiæ*, che fu tassato, e pagato da D. Mario, come da' documenti autentici *in actis fol.* 244. *ad* 245. aggiungendosi che molto più avrebbe dovuto tassarsi.

Non avendo D. Vittoria altro da contraporre avverso del suddetto testamento pensò contraddirlo per altra via, cioè col termine ordinario per pruovare la supposizione, e falsità del medesimo, onde si provide di alcune fedi ultronee de' testimonj testamentarj, e di altri. Le medesime erano state prodotte antecedentemente a forma di atto pubblico *in actis fol.* 82. Colle suddette fedi si attestava che ritrovandosi nella Terra di Calopezzati D. Giuseppe Sambiase, e propriamente nel Castello di esso Duca avesse domandato il medesimo, chi avea istituito erede nel suo testamento che già avea fatto, e ch'egli rispose, che avea istituito erede col medesimo Bartolillo; e che esso Sambiase avesse replicato dubitarne, e di avere il Testatore risposto, che poi l'avrebbe veduto *d. fol.* 82. I suddetti testimonj niente aggiunsero che il suddetto testamento non fusse stato letto dal Testatore; lo deposero poi, e l'aggiunsero ad altre fedi da loro fatte dopo il monitorio di Scomunica. Il

detto

detto Sambiasi procurò detto monitorio a'5. Luglio 1676., cioè a dire dopo che si decisero le prime nullità, ed avendo sperimentato che con quelle prime fedi niente avea potuto profittare, pensò fare aggiungere da' suddetti testimonj, che il Testatore non avesse letto detto testamento, siccome si ravvisa dalle fedi in seguito del predetto monitorio *fol.* 194, ma dette fedi molto meno giovarono per la decisione del rimedio della restituzione *in integrum*, perchè si decretò *non esse deferendum &c.* Quindi pensò il Sambiase avvalersi del termine ordinario impartito con due decreti l'uno nella discussione delle prime nullità, e l'altro nella discussione delle seconde. E da riflettersi però che il termine impartito non cadde su la pretesa falsità del testamento, giacchè questo non fu mai formalmente dedotto, ma il divisato termine cadde sul dedotto nelle suppliche *fol.* 241. *e* 259. nelle quali altro non si deduce da D. Vittoria se non che la chiamata a dilei favore nel fedecommesso di duc. 80. mila eretto dal fu Gio: Michele Mandatoriccio. Ma D. Giuseppe Sambiasi si valse di detto termine per la pruova della sognata falsità e supposizione del testamento del Duca D. Francesco producendo gl'articoli a tuttocciò diretti, e producendo altresì le deposizioni di molti testimonj, ma fattasi la pubblicata D.Mario domandò la ripulsa contro i testimonj esaminati, che li venne accordata *ut fol.* 509. Nè l'affare si tirò più innanzi. Qual fede si deve prestare alle voci, ed alle deposizioni de' testimonj prodotti per parte del Sambiasi si è analizzato nel capitolo primo della scrittura stampata.

Quivi si è dimostrata la scambievole loro contradizione. Imperciocchè nelle fedi tutte con giuramento attestano, che il Sambiase giunse nel Castello dove era il testatore, e portatosi nella di lui Camera ritrovò che allora si suggellava il testamento nell'ultimo foglio (*fol.* 194. *ad* 197.) all'incontro tutto all'opposto depongono nel termine compilato, cioè a dire che essendo andato a dormire in un altro quarto esso Sambiase, la D. Caterina Rocco fe serrare tutte le camere verso la mezzanotte, e che allora fece stipulare e chiudere detto testamento *fol.* 422. *a t. d. proc.*, *&* 434. *a t. d. proc.*

Si è cercato d'inorpellare la verità di detto testamento facendo deponere da' testimonj che era tanto l'infermo Duca gravato dal morbo che appena potè soscrivere il detto testamento, per dedurne la conseguenza che non avesse potuto leggere nè tampoco il nome dell'erede, locchè si smentisce, e dagli articoli dello stesso Sambiase, e da' testimonj medesimi testamentarj, giacchè si è articolato, e deposto, e nelle fedi, e nell'esame, che

che ad iſtanza del Monaco P.F.Michele di Luzzareſe domandato ſe aveſſe qualche ſcrupolo di reſtituzione eſſo Duca per perſone certe s'incominciò a ſcrivere il foglio dettandolo detto Duca, e che ſopravvenuto poi il P. F. Vincenzo da Calopezzati, queſto laceroſſi, ſtantechè avea laſciati duc. 5. mila al Monaſtero di S. Domenico, ove era figlio detto F. Vincenzo *fol.* 422.; e dippiù ſi è articolato, e depoſto che importunato il Teſtatore da Franceſco Durante per monacare una ſua figlia, il Teſtatore impazientoſſi e diſſe di averli laſciato nel teſtamento duc. 200. dal medeſimo dovutili, e che a tal oggetto ritrovò il Teſtatore il ſuo chirografo, e glielo reſtituì, onde egli non era in quello ſtato in cui il Sambiaſe, e i teſtimonj hanno depoſto, che ritrovavaſi *fol.* 421. *a t.*

La volontà del Teſtatore di non laſciare erede a Bartolo ſi palesò dall'aver voluta la rinuncia di ſua ſorella per i beni feudali, ed allodiali convalidata da Regio Aſſenſo da valerſene anche a favore di eſtranei, e detta rinunzia così fu fatta, e ſtipulata, e indi anche ratificata *fol.* 385. *d. proc.* Queſta è quella volontà poi, che egli manifeſtò col ſuddetto ſuo teſtamento, e conſervolla fino alla ſua morte.